

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

A richiesta di Agenzia Entrate Ufficio Territoriale di Genova 1;

VISTO l'Art. 107 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267, "Testo Unico della Legge sull'ordinamento degli Enti locali";

VISTA la richiesta in data 10/04/2014 prot. n° 2296 da parte di Agenzia Entrate Ufficio Territoriale di Genova 1, per ottenere il certificato di destinazione urbanistica dell'area sita nel territorio di questo Comune contraddistinta al C.T. come segue:

N° Foglio	N° Mappale
5	1228

VISTE le prescrizioni urbanistiche vigenti riguardanti l'area interessata;

VISTA la normativa vigente in materia;

CERTIFICA

che le suddette aree, come sopra identificate, Piano Regolatore vigente approvato con D.P.G.R. n°190 in data 27.03.1997, risultano appartenere alle zone urbanistiche specificate nella tabella che segue, restando di conseguenza sottoposte alle disposizioni per le rispettive zone determinate dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. i cui stralci di competenza vengono allegati al presente certificato.

Foglio	Mappale	Totale	Parziale per c.a mq.	Zona di P.R.G. Approvato il 27/03/1997	Sub
5	1228	100,00%		AMBITO_8	
5	1228	92,60%		NON_EDIFICABILE	
5	1228	100,00%		ZEC	

che, oltre alle sopra richiamate disposizioni urbanistiche, gli interventi di trasformazione delle predette aree sono altresì soggetti, alla osservanza della Disciplina Paesistica annessa al P.R.G. costituente livello puntuale del P.T.C.P., recante specifiche disposizioni di controllo paesistico ed ambientale alle quali viene formato espresso richiamo;

Foglio	Mappale	Disciplina di Zona			
		Assetto Insediativo	Assetto Vegetazionale	Assetto Geomorfologico	Aree percorse dal fuoco
5	1228	IS_MA_SAT	COL_ISS_MA	MO_A	

ZONA AGRICOLA COLLINARE (Z.E.C.)

La "Z.E.C." comprende le parti del territorio caratterizzate dalla presenza prevalente dell'oliveto e da un insediamento di tipo diffuso.

Le iniziative assentibili devono pertanto favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente e la valorizzazione del patrimonio ambientale costituito dalla tradizionale coltura dell'ulivo.

Opere consentite:

- **Interventi sul patrimonio edilizio esistente**

Oltre agli interventi manutentivi al restauro, al consolidamento ed alla ristrutturazione, sono consentiti con intervento edilizio diretto, ampliamenti per una volumetria non superiore al 20 per cento degli edifici di volume inferiore a 200 metri cubi aumentabile del 10 per cento della volumetria residua per gli edifici di volume compreso tra i 200 ed i 500 metri cubi

In nessun caso è consentito l'aumento del numero dei piani riferito al corpo di fabbrica avente maggiore altezza.

Per il calcolo del volume di riferimento si devono considerare le volumetrie destinate a funzione residenziale e quelle desinate a servizi purché accorpate alla parte residenziale e organiche alla tipologia originaria deg edificio, così come risultanti alla data di adozione della variante generate al P.R.G..

Le maggiorazioni di cui sopra sono ammesse una volta sola, correttamente inquadrare nella tipologia esistente.

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente non dovranno determinare la realizzazione di alloggi residenziali con superficie inferiore a 70 mq con possibilità di frazionamenti nei limiti di una unità immobiliare in più rispetto a quelli esistenti e con l'obbligo di dotare il nuovo alloggio del relativo parcheggio pertinenziale, sia pure in area diversa da quella di intervento, laddove la stessa non sia disponibile o non

accessibile.

- **Nuove costruzioni**

E' consentita la realizzazione, con intervento edilizio diretto, di nuove costruzioni sia per residenza sia per fabbricati di servizio alla conduzione dei fondi con indice fondiario complessivo pari a 0,03 mc/mq e con i seguenti parametri:

- h. max m. 6,2 e due piani fuori terra per le costruzioni residenziali
- h. max. m. 3 per i fabbricati di servizio
- Dc m 12
- D conf m 6

Il rilascio di concessione ad edificare per la realizzazione di nuove costruzioni ad uso residenziale nonché per il recupero, a tali fini di volumi esistenti non destinati a tale uso deve essere accompagnato dalla sottoscrizione di un atto unilaterale di impegno con cui il concessionario si impegna ad assicurare la coltivazione del fondo annesso all'abitazione.

Tranne gli interventi previsti da specifiche indicazioni cartografiche e da quanto indicato al successivo art. 46, nell'ambito della "Z.E.C." non sono consentite trasformazioni delle caratteristiche originarie dei collegamenti pedonali esistenti.

A partire dalle strade carrabili è consentita la realizzazione di tratti di viabilità privata di accesso alla residenza di sviluppo non superiore ai 20 metri Tali allacciamenti carrabili dovranno essere realizzati con i parametri e le modalità di cui all'art.46 punto c) e senza modificazioni dell'alberatura esistente.

Nelle aree poste a monte della viabilità carrabile, in contiguità con questa e senza modificazioni dell'alberatura esistente, è possibile ricavare box di profondità non superiore a ml. 5, arretrati dal ciglio di non più di un metro e con sviluppo, lungo la strada, non superiore a ml. 9. Dovrà essere inoltre prevista una soluzione di continuità tra gli interventi di almeno ml. 50.

La copertura dei box deve essere sistemata a giardino pensile e le parti in muratura devono risultare finite con materiale coerente con il contesto ambientale e con rifiniture accurate.

Annessi per l'esercizio dell'agricoltura

1. La realizzazione di annessi agricoli per la conduzione degli orti e degli oliveti è consentita senza l'applicazione dell'indice fondiario, di cui al presente

articolo, a condizione che la superficie coltivata sia superiore a mq. 300 e i

fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura derivino da frazionamenti

precedenti alla data di adozione della presente variante.

2. La dimensione degli annessi è commisurata all'estensione di area agricola

Z.E.C. pertinente di cui alla seguente tabella:

ESTENSIONE DEL FONDO ASSERVITO	<i>S.L.A. (sup. lorda agibile)</i>
da 300 a 2.500 mq	9 mq
Oltre 2.500 mq	16 mq.

Per superfici inferiori a mq. 300 non si può realizzare alcun manufatto.

3. Gli annessi debbono essere realizzati con struttura in pali di legno

semplicemente appoggiata al suolo ad incastro mediante pali o appoggiato su traversine in legno, senza l'uso di materiali cementizi o resine

? Copertura: a una falda o a capanna, tamponatura in assoni di legno grezzo o sciaveri.

? Pavimento: in legno o in pietra o in cotto semplicemente appoggiato su un letto di sabbia.

? Infissi: porta a una o due ante in legno e una sola finestra di piccole dimensioni.

? L'installazione degli annessi non deve comportare alcuna modificazione

morfologica dello stato dei luoghi; la stessa è consentita solo previa demolizione di tutti i manufatti p
recari o che versano in cattive condizioni o realizzati con materiali plastici e/o metallici, eventualmente
presenti sul fondo.

? Gli annessi su orti confinanti vanno costruiti in aderenza.

? Posizione nel lotto: possibilmente con un lato appoggiato al muro in pietra del terrazzamento

4.

Nel fondo agricolo non devono essere già presenti costruzioni e/o interrati utilizzabili allo stesso scopo.

L'installazione dell'annesso è tuttavia consentita ove sul fondo sia presente una costruzione regol
armente autorizzata di dimensioni sensibilmente inferiori a quelle massime consentite al comma 2: in tal
caso dalla superficie utile lorda (S.L.A.) dell'annesso in progetto deve essere detratta la S.L.A della co
struzione già presente.

5.

In caso di cessazione dell'attività agricola amatoriale o in caso di trasferimento anche parziale del fondo su
cui insistono gli annessi, gli stessi debbono essere rimossi. Il richiedente si impegna alla rimozione
dell'annesso attraverso la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo.

6. La realizzazione di nuovi annessi per l'esercizio dell'agricoltura amatoriale è comunque vietata all'i
nterno delle seguenti aree:

- aree boscate e assimilate a bosco

- fasce di rispetto stradale;

- aree ricadenti in classe G.4 di pericolosità geomorfologica (pericolosità molto elevata);

- aree comprese entro il limite di ml. 10,00 dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda relativo ai corsi d'acqua principali.

7. Non sono ammessi annessi agricoli interrati.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente certificato, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia ed i relativi vincoli.

Si rilascia il presente certificato a richiesta Agenzia Entrate Ufficio Territoriale di Genova 1, ai sensi ed agli effetti del D.P.R. 06 Giugno 2001, n°380.

Pieve Ligure, 14-04-2014

Il Responsabile dei Servizi Tecnici

Giorgio Leverone